



CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N.87 del 28-12-2018

OGGETTO:

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175/2016.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 11:00 e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune di Castellammare del Golfo, in seguito ad appositi inviti distribuiti a domicilio di ciascun Consigliere nei modi e nei termini di legge, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta Pubblica in sessione Ordinaria; su n.16 consiglieri assegnati al Comune e n.16 in carica, dal registro d'intervento risultano presenti n. 12 e precisamente:

TITOLA MARIA ELENA	P	TESE' MARIA	P
MISTRETTA ANTONINO	P	NAPOLI MARIA FABIANA	P
D'AGUANNO GIOVANNI	P	DI FILIPPI MARIO	P
CORBO GIUSEPPA	P	DRAGO CALOGERO	A
CRUCIATA GIUSEPPE MARIA	P	CUSENZA SEBASTIANO	P
DI GREGORIO LORENA	A	CROCIATA LILIANA MARIA I.	A
DI SIMONE BRIGIDA	A	PORTUESI GIOVANNI	P
STABILE BERNARDO	P	COPPOLA NICOLO'	P

Assume la Presidenza il PRESIDENTE, DI FILIPPI MARIO.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE, Paglino Manlio.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

N.94 del 12-12-2018

UFFICIO: RAGIONERIA

OGGETTO:

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175/2016.



CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/04/1991 n. 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di deliberazione avente per oggetto: "Ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175/2016".

Preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Rilevato che con delibera di C. C. n. 18 del 19.02.2013 è stata decisa la dismissione delle partecipazioni possedute nelle seguenti società: a) Sviluppo del Golfo srl; b) Città della Costa Nord-Ovest spA; C) Erycina Tellus e che con delibera di C. C. n. 131 del 19.12.2014 è stata decisa la dismissione della partecipazione nel Consorzio Golfo di Castellammare;

Rilevato altresì che con delibera di C. C.n. 82 del 26.09.2017 si è proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni possedute;



CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 1, c. 4, del T.U.S.P. restano ferme:

- a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;
- b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;



CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione e di cui alla nota prot. n. 63833 del 12.12.2018 del Responsabile del secondo settore, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la nota di riscontro prot. n. 64596 del 17.12.2018 dell'Assessore al Bilancio;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **Di approvare** la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Castellammare del Golfo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di prendere** atto che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione, tenuto conto delle motivazioni addotte nella nota prot. n. 63833 del 12.12.2018, cui ha fatto seguito la nota Assessoriale prot. n. 64596 del 17.12.2018 ;
3. **di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P. .



CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Il Responsabile del procedimento
F.to

Il Responsabile del II° Settore
F.to CORACI GIANLUCA



CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Vista la superiore proposta, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento della Regione Sicilia.

Castellammare del Golfo, li 14-12-2018

Il Responsabile del Settore del II° Settore
F.to CORACI GIANLUCA

Vista la superiore proposta, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento della Regione Sicilia.

Castellammare del Golfo, li 14-12-2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to CORACI GIANLUCA



CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Il Presidente da lettura della proposta del. n. 94 avente ad oggetto "Ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175/2016".

Da lettura inoltre del parere della II Commissione, la nota del Dott. Coraci e la nota dell'assessore al Bilancio, che si allegano.

Il Cons. Cruciata ritiene che la partecipazione al Gal Elimos possa favorire l'ottenimento di finanziamenti.

Il Cons Coppola afferma che l'adesione di altre città non permetterebbe di accedere a grossi finanziamenti, poichè questi sono legati al numero di abitanti.

Il Presidente non essendoci altri interventi pone in votazione la prop.deliberativa di C.C. n. 94 del 12/12/2018 avente ad oggetto "Ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175/2016", che viene **approvata** all'unanimità dai n. 12 Consiglieri presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito di cui sopra

DELIBERA

di **APPROVARE** la prop.deliberativa di C.C. n. 94 del 12/12/2018 avente ad oggetto "Ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175/2016";



CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI



CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale
N.87 del 28-12-2018

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to TITOLA MARIA ELENA

IL PRESIDENTE
F.to DI FILIPPI MARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Paglino Manlio

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, 04-01-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Paglino Manlio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 04-01-2019 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni dal 04-01-2019 al 19-01-2019 nonché sul sito web del Comune, www.castellammaredelgolfo.org

N. Reg. pubbl. 48

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Paglino Manlio

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-01-2019 in quanto:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91)
- dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12, Comma 2, L.R. n° 44/91)

Dal Municipio, 14-01-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to _____



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Secondo Settore

Prot. Gen. n. 63833

del 12.12.2018

All'Assessore al Bilancio

OGGETTO: Relazione tecnica società partecipate.

In allegato alla presente si trasmette relazione tecnica redatta per le finalità di cui all'art. 20 del d. lgs. n. 175/2016.

In relazione all'ultimo punto della relazione, si richiede apposito riscontro da rilasciarsi, per quanto possibile, con urgenza tenuto conto della scadenza del 31.12.2018.

Il Responsabile del Secondo Settore
dott. Gianluca Coraci



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Secondo Settore

RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE

RELAZIONE TECNICA ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016

Si premette come ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175/2016 e fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (per il triennio 2015/2017 vale il limite dei 500 mila euro);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

Fatta la superiore premessa, si rappresenta come nell'alveo degli enti partecipati ed oggetto della presente revisione ordinaria, non vi rientrano, per espressa previsione normativa (art. 1, c. 4, del d. lgs. n. 175/2016), quelle partecipate previste in base a specifiche disposizioni di legge (Terra dei Fenici spa in liquidazione e SRR Trapani Nord) ovvero quelle riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni (Consorzio Trapanese Legalità e Sviluppo, Consorzio Universitario di Trapani, Fondazione Distretto Turistico Sicilia Occidentale, Associazione GAC Golfo di Castellammare e Carini, Strada del Vino Erice DOC).

Pertanto, tenuto conto degli atti di revisione straordinaria ovvero di dismissione partecipazioni già adottati da questo Ente negli anni precedenti e della normativa sopra richiamata, la presente relazione tecnica è limitata alla seguente società.

- *GAL Elimos arl soc. cons.* Trattasi di società consortile costituita in data 09.12.2010, con un capitale sociale di € 62.000,00, con finalità di avvio di nuove iniziative economiche per favorire



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Secondo Settore

la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio trapanese, stimolando la collaborazione tra Enti Locali ed imprenditorialità privata, nel rispetto di quanto previsto dal bando per la selezione di Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locale di cui alla GURS n. 25 del 25.05.2009; pertanto, risulta soddisfatto il requisito di cui all'art. 4, c. 2, del d. lgs. n. 175/2016. La quota di partecipazione del Comune è del 3,87%. Nel corso degli anni 2015/2016 sono stati sostenuti costi per la partecipazione, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, pari ad € 1.500,00 per ciascun anno; l'onere ancora da sostenersi per gli anni 2017/2018 risulta pari ad € 1.500,00 per ciascuna annualità. Dall'allegata tabella si rileva come il fatturato medio del triennio 2015/2017 è superiore ad € 500.000,00, la società dichiara di avere due dipendenti fermo restando che la voce del conto economico 2017 relativa ai salari e stipendi non è valorizzata, vi sono n. 11 componenti il consiglio di amm.ne che, comunque, non percepiscono alcun compenso; pertanto, nella fattispecie, non risulterebbe soddisfatto il requisito di cui all'art. 20, c. 2, lett. b) del d. lgs. n. 175/2016 che prevede come non vi debbano essere amm.ri in misura superiore ai dipendenti, fermo restando, come detto, la totale assenza di oneri per i singoli componenti il CDA. Il risultato d'esercizio relativo al periodo 2013/2017 è stato positivo per quattro anni e negativo per l'anno 2016, dove si è registrata una perdita pari ad € 6.591,00.

La società ha scadenza al 31.12.2020.

Pertanto, fermo restando l'ormai quasi ravvicinata scadenza del 31.12.2020 quale scadenza naturale della società e tenuto conto dell'assenza di oneri derivanti dalla presenza di diversi componenti il consiglio di amm.ne in carica, la valutazione da farsi è relativa al rapporto costi/benefici che non può che discendere dalla comparazione da effettuarsi tra l'onere annuo che si sostiene per la partecipazione (€ 1.500,00) rispetto ai benefici passati e futuri che ne derivano dalla predetta partecipazione.

Il Responsabile del Secondo Settore
dott. Gianluca Coraci



CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

Ricognizione ordinaria delle partecipate art. 20 D.Lgs. n. 175/2016

Società Partecipate	Quota di partecipazione %	numero dipendenti	numero amministratori	Fatturato					Utile o Perdita degli ultimi 5 anni					Costo sostenuto per la partecipazione			Costo da sostenere per la partecipazione		
				2015	2016	2017	media	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	Totale	2017	2018	Totale	
Consorzio GAL Elinos a.r.l.	3,87	2	(*) 11	€ 1.241.767,00	€ 109.155,00	€ 180.629,00	€ 583.853,67	€ 1.166,00	€ 647,00	€ 474,00	€ 591,00	€ 5.292,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	

(*) Non sono dovuti compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione come da Regolamento interno approvato delibera n. 6 del 07/10/2016



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Prot. Gen. n. 64596

del 17.12.2018

Al Responsabile del Secondo Settore

OGGETTO: Società partecipate.

Si riscontra nota prot. n. 63833 del 12. c. m. con la quale la S. V., in ordine agli adempimenti previsti dall'art. 20 del d. lgs. n. 175/2016, trasmette apposita relazione, con particolare riferimento alla partecipata Gal Elimos soc. cons., indicando i vari profili giuridici al cui presupposto o meno è possibile mantenere ovvero approvare piano di razionalizzazione.

A tal fine, tenuto conto che l'unico profilo di criticità è quello relativo all'art. 20 c. 2, lett. b) del d. lgs. n. 175/2016 laddove il numero di amm.ri in carica è superiore al numero dei dipendenti, si rappresenta, come da Ella stessa comunicato, che i predetti amm.ri, oltre a non percepire alcun compenso, non percepiscono alcun rimborso spese.

Inoltre, rispetto alla verifica costi/benefici, considerato che il GAL è stato di recente finanziato nell'ambito della misura 19.4 del PSR per l'importo di € 1.000.000,00 (per il funzionamento dello stesso GAL), potendo gestire fondi di entità superiore nell'ambito del PSR, si ritiene che, al momento, non si ravvisano elementi sufficienti, anche alla luce della vigente normativa, per un'eventuale approvazione di piano di razionalizzazione che contempli, tra l'altro, eventuale dismissione, tenuto altresì conto di costi di funzionamento annui nell'importo di € 1.500,00.

L'Assessore al Bilancio
Cruciata Giuseppe



CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

II[^] Commissione Consiliare Permanente

Finanze, Patrimonio, Bilancio, Contenzioso, Annona, Personale, Polizia Municipale, ASU, Politiche Giovanili Attive del Lavoro

Al Presidente del Consiglio

L'anno 2018, il giorno 21 del mese di Dicembre, dalle ore 10,30 alle ore 11,40, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio si è riunita la II Commissione Consiliare Permanente ,

La Commissione, in merito alla Proposta n. 94 del 12/12/2018 avente ad oggetto "Ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175/2016", esprime pare favorevole ad unanimità dei presenti.

Il Presidente

Marie Fobiane N. Spadaro